



DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 02/02/2021

Oggetto:

Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, per il settore n. 2 "Servizi alla persona"

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Il presente decreto sindacale è pubblicato all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 62 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione G.C. n°342 del 23/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto del Comune, con specifico riguardo all'art. 40 "Attribuzioni del Sindaco";

Richiamato il proprio precedente decreto n°1/2021, con il quale è stato prorogato alla Dott.ssa Gloria Giuntini l'incarico di dirigente del Settore n. 2 "Servizi alla persona", per l'esercizio delle connesse funzioni dirigenziali, di cui all'organigramma e al funzionigramma approvati con deliberazione G.C. n°169 del 14/11/2019 e all'art. 29 del regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Atteso che:

- il Regolamento UE 2016/679 impone degli adempimenti rilevanti in materia di trattamento dei dati personali difficilmente perseguibili direttamente e personalmente dal Titolare;
- la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali riconosce al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

Ritenuto che la Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore n. 2 - "Servizi alla Persona", per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze conferite, abbia i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;

NOMINA

la Dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente del Settore n. 2 - "Servizi alla persona"

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679

effettuati anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per conto del Comune di Campi Bisenzio, nell'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze nel Settore n. 2 - "Servizi alla Persona",

DELEGA

il Responsabile così nominato a:

- nominare i responsabili del trattamento dei dati personali esterni al Comune di Campi Bisenzio, nonché autorizzare al trattamento dati personali eventuali soggetti che si configurino come sub responsabili del trattamento dati, in relazione ai contratti e/o gli affidamenti di lavori / servizi / forniture di propria competenza;
- autorizzare il personale assegnato alla proprie dipendenze al trattamento dati del Settore, qualsiasi sia la forma giuridica di rapporto di lavoro (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo dipendenti, stagisti, tirocinanti, servizio civile, interinali);
- istituire e mantenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento dati svolte nel proprio Settore;
- contribuire al tempestivo aggiornamento del registro di accountability dell'Ente;



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

- predisporre informative specifiche di area, da pubblicare sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione privacy;

STABILISCE

- che la responsabilità dei trattamenti assegnati ha durata pari a quella dell'incarico conferito relativo alla dirigenza del settore n. 2;
- che il presente decreto sia comunicato al diretto interessato, al Servizio Amministrazione del Personale e al Responsabile per la Protezione dei Dati personali, nominato con proprio decreto n. 1 del 8 gennaio 2019, nonché al Segretario Generale dell'Ente;
- che le informazioni sul Responsabile del trattamento dati siano pubblicate nella sezione privacy del sito web istituzionale dell'Ente;
- che il Responsabile relazioni per iscritto al Titolare in merito alla propria attività due volte l'anno con cadenza semestrale;
- che sono allegare in calce al presente le indicazioni e istruzioni per il responsabile così nominato;
- che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Sindaco

Emiliano Fossi

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate



Indicazioni e istruzioni

Definizioni

1) «dato personale» (C26-C27-C30): «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale».

Dalla definizione si comprende che i principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato.

Interessante l'assunto della legge su «qualsiasi informazione», quindi non solo un generico riferimento ai dati identificativi ma ad ogni informazione, ivi compreso l'immagine o un codice di identificazione personale.

2) «trattamento»: «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione». Dalla definizione appare evidente che non esiste un ambito in cui il Regolamento non si applichi, sia che si tratti di un uso cartaceo che informatico del dato.

3) «limitazione di trattamento» (C67): «il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro».

4) «profilazione» (C24-C30-C71-C72): «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

5) «pseudonimizzazione» (C26-C28-C29): «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile»;

6) «archivio» (C15): «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico».

Le figure

7) «titolare del trattamento» (C74): «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri».

La norma prevede che sia opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento con il presente Regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

8) «responsabile del trattamento»: «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento».

9) «destinatario» (C31): «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento».

10) «terzo»: «la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile»;

Principi generali da osservare

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Caratteristiche dei trattamenti e istruzioni specifiche

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, al mansionario, al codice di comportamento, alle norme di legge e ai regolamenti comunali.

Responsabilità

Il Responsabile del trattamento dei dati personali:



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

- deve garantire il pieno esercizio dei diritti dell'Interessato ai sensi degli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 679/2016;
- ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare e comunque verificabili all'interno del proprio mansionario, in particolare in tema di misure di sicurezza adeguate e rispetto delle regole comunali sull'uso degli strumenti informatici nonché delle misure indicate nel Regolamento;

Divieti di comunicazione e diffusione

Nell'espletamento del presente incarico, il Responsabile del trattamento dei dati personali si impegna alla riservatezza, operando con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. Inoltre, garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati ed operanti sotto la propria responsabilità si impegnino alla riservatezza e/o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Obblighi del Responsabile nel proprio operato

I trattamenti dovranno rispettare scrupolosamente le norme contenute nel Regolamento UE 679/2016 e altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. In particolare il Responsabile del trattamento deve:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o il diritto nazionale; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 "Sicurezza del trattamento" del Regolamento UE 2016/679;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- e) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 "Sicurezza del trattamento", 33 "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo", 34 "Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato", 35 "Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati" e 36 "Consultazione preventiva", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- f) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 o da altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. In particolare, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- g) tenere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2. del Regolamento UE 2016/679 un registro di tutte di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento;
- h) esibire tale registro correttamente compilato e aggiornato al Titolare, al RPD e all'Autorità di controllo, che ne imponga l'esibizione a mezzo dei propri organi ispettivi.

Monitoraggi

- Il Titolare provvederà, con cadenza almeno semestrale, a svolgere le dovute verifiche sulle attività compiute dal Responsabile del trattamento, che presterà la propria piena collaborazione per il compimento delle verifiche stesse;
- Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a riferire flussi formativi precisi in ipotesi di data breach, in occasione di esercizio dei diritti da parte degli interessati (e sui relativi esiti), in merito alla rendicontazione dei trattamenti posti in essere ed a ogni evenienza, con ciò intendendo anche un mutamento nell'uso di una tecnologia che possa mutare il livello di rischio nell'impatto del trattamento sul dato dell'interessato, e così per ogni evento che giudica di particolare interesse in materia di trattamento del dato;
- In ogni caso il Responsabile si obbliga a relazionare per iscritto al Titolare in merito alla sua attività due volte l'anno con cadenza semestrale.

Comunicazioni e informazioni

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il RPD nello svolgimento delle attività da questo effettuate. I riferimenti completi del RPD sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente; Il RPD è contattabile al seguente indirizzo email rpdp@comune.campi-bisenzio.fi.it